

Pubblicato il 07/04/2022

N. 02417/2022 REG.PROV.PRES.  
N. 09328/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9328 del 2021, proposto da Elisabetta Colaci, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Di Giuseppe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Antonio Mastroberti, Chiara Putzolu, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

1. del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n.173327 del 30 giugno 2021 pubblicato in G.U. il 2.7.2021, comprensivo degli allegati A e B (doc.1) recante l'approvazione della graduatoria finale di merito (all. A) e l'elenco dei vincitori (all. B), della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti,

nella parte in cui le è stato assegnato il punteggio di 74,67 e, dunque, è risultata posizionata al 163<sup>^</sup> posto in graduatoria, in posizione peraltro non utile;

2. del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 198385 del 22 luglio 2021, comprensivo degli allegati A e B (doc. 2), di rettifica e approvazione della graduatoria definitiva del merito (all. A) e di rettifica e approvazione dell'elenco dei vincitori (all. B), della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti, nella parte in cui alla ricorrente, seppure inclusa tra i vincitori del concorso in ragione dell'avvenuto scorrimento di graduatoria ed il posizionamento alla 160<sup>^</sup> posizione (in ultima posizione utile), le è stato confermato il punteggio assegnato di 74,67;

3. delle schede recanti l'attribuzione dei punteggi alla ricorrente (doc. 3);

4. del silenzio serbato dall'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rettifica ed autotutela inviata in data 30.4.2021 (doc. 4), nonché;

5. di ogni altro atto e/o provvedimento, anteriore, collegato, connesso e consequenziale e, in ogni caso, lesivo dell'interesse della ricorrente ad ottenere un più elevato punteggio ed essere collocata in posizione più elevata in graduatoria ivi inclusi, ove occorra, il bando di concorso approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n.146687/2010 del 29 ottobre 2010 (doc. 5) ed il Verbale n. 2 del 10.2.2016 (doc. 6) recante la fissazione dei criteri valutativi e i chiarimenti allegati al verbale n. 39 del 10.5.2016 (doc. 7).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Rilevata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio relativamente al ricorso di cui in epigrafe, all'uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento nonché dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria, incumbente questo da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20

dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente decreto con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 4 aprile 2022.

**Il Presidente**  
**Salvatore Mezzacapo**

IL SEGRETARIO